



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PADOVA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FABIANI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GAMBARETTO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SARTORE	MARTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 841/2015
depositato il 20/07/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2006
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2006
contro:

AG. ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE ESTE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2006
contro:

AG. RISCOSSIONE PADOVA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
VIA MAZZA CAMILLO 93 INT 1 44122 FERRARA FE

difeso da:
BELLITTI AVV. VINCENZO
VIALE CAVOUR N. 50 44121 FERRARA FE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 841/2015

UDIENZA DEL

01/06/2016 ore 09:00

N°

256/2017

PRONUNCIATA IL:

01/06/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01/03/2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO
[Signature]


Con ricorso presentato nei termini di legge la Sig.ra ██████████ impugnava la cartella esattoriale i cui estremi sono soprariportati relativa ad un debito tributario per IVA ed IRAP relativo all'anno di imposta 2006 e conseguente a controllo ex art. 36 bis su modello unico 2007 della società CALEVA S.a.s..

La ricorrente veniva infatti individuata, quale cessionario di azienda, responsabile in solido con la cedente per tali mancati versamenti.

Nel ricorso tra le varie eccezioni preliminari e di merito proposte la ricorrente eccepiva anche l'intervenuta decadenza, contestava con tale eccezione la possibilità che Equitalia Nord potesse procedere alla riscossione non avendole notificato entro il termine di legge alcun atto di riscossione.

Dalla disamina degli atti prodotti in giudizio, al fine di esaminare tale preliminare eccezione, ritenuta assorbente rispetto ad ogni altra contestazione, la Commissione ha potuto constatare che non vi è prova che anteriormente al termine del 30.4.2015 (data di notifica della cartella) sia mai stata ricevuta dalla ricorrente la notifica di alcun altro atto impositivo. Più precisamente, riferendosi la richiesta impositiva a tributi maturati nel 2006, riscontrati nella dichiarazione del 2007, dal 31 dicembre di tale anno sono trascorsi, sino alla data della notifica - 2015 -, oltre sette anni con conseguente superamento di qualsiasi termine previsto dalle norme sulla riscossione per disciplinare la decadenza. Rileva altresì la Commissione che ogni notifica eventualmente fatta nei confronti della cessionaria, debitore principale, pur avendo effetti in tema di prescrizione nessuna valenza può avere in tema di decadenza ai sensi dell'art. 2964 c.c..

Conseguentemente la Commissione




P.Q.M.

accoglie il ricorso annullando ogni pretesa impositiva nei confronti della ricorrente e
condanna la resistente Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio
liquidate nella complessiva somma in € 1.500,00 oltre accessori.

Padova, li 13.01.2016 01.06.2016

Il Relatore



Il Presidente

